



Direzione Roma Capitale

Roma, *data del protocollo*

## **DETERMINA DI ESCLUSIONE**

Procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, ai sensi dell'art. 60, comma 1, D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento di un Accordo Quadro, di cui all'art. 54, D.Lgs. 50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n. 190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Roma Capitale. Lotto 1 CIG: 9221720415

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE**

visti i poteri attribuiti al Direttore della Direzione Roma Capitale dall'art. 6, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente" il 17 dicembre 2021, e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, nonché dagli artt. 2 e 4 della determina n. 96 del 17 dicembre 2021, prot. n. 2021/22398/DIR, e dalla comunicazione organizzativa n. 59 del 2 agosto 2022, nonché giusta delega del Direttore dell'Agenzia del Demanio acquisita al prot. n. 9297 del 10/08/2022;

### **PREMESSO CHE**

- con determina prot. n. 4556 del 27/04/2022 è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l'Ing. Letizia Gabrielli, e sono state individuate le ulteriori figure professionali coinvolte (componenti del TEAM);
- con determina a contrarre prot. n. 4597 del 27/04/2022 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'individuazione di 35 operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro, di cui all'art. 54, D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato e di interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con L. 111/2011 e modificato dalla L.190/2014 compresi nel territorio di competenza della Direzione Roma Capitale, da svolgersi in modalità telematica ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, mediante il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. (<https://www.acquistinretepa.it>);

- il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 10/05/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 55 del 13/05/2022, sul profilo di committente [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it), nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo complessivo dell'Accordo Quadro è pari ad € 50.900.000,00 (euro cinquantamilioninovecentomila/00) al netto di IVA, ripartito come di seguito per ciascuno lotto nel quale è articolata la procedura: Lotto 1, lavori NO SOA, € 6.500.000,00 (euro seimilionicinquecentomila/00) al netto di IVA; Lotto 2 lavori SOA dalla I classifica alla II, € 14.400.000,00 al netto di IVA; Lotto 3, Lavori SOA dalla III classifica alla IV, € 30.000.000,00 (euro trentamiloni/00), al netto di IVA;
- il Disciplinare di gara ai fini della partecipazione al Lotto 1 "*lavori no SOA*", al Par. XIII.1. richiedeva, relativamente alle categorie di lavori OG1, OG2 e OG11, il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (norma vigente in virtù di quanto previsto dall'art. 83, comma 2, ultimo periodo D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016) e all'art. 12 del Decreto del MiBACT 22 agosto 2017 n. 154. Il par. XXII.2, parte IV, pag. 24 richiedeva quindi al concorrente di dichiarare il possesso dei suddetti requisiti con le seguenti modalità:
  - 1) "*aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2, OG11, di importo non inferiore a 150.000 euro*";
  - 2) "*aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente pari al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara e dichiarati al punto 1*";
  - 3) "*essere in possesso di attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da assumere con i singoli contratti*";

ovvero

*il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA rilasciata da Società Organismi di attestazione, in ciascuna categoria individuata nella sez. IV del presente Disciplinare*" (ossia, OG1, OG2 e OG11);

- il medesimo par. XXII.2 del Disciplinare, alla nota n. 7, specificava, con riferimento alla categoria OG 2, che "*in sede di comprova del requisito in questione dovranno essere prodotti attestati di buon esito rilasciati dalle Autorità eventualmente preposte alla tutela degli stessi ovvero dall'amministrazione aggiudicatrice in caso di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 (cfr. art. 12 del Decreto MiBACT del 22 agosto 2017 n. 154)*";
- l'art. 12, comma 1, del citato Decreto MiBACT n. 154/2017, richiamato dal Disciplinare, prevede che "*per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data*

*dell'invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria (...) per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a); b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneità organizzativa; c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;*

- il medesimo art. 12, al comma 2, stabilisce che *"i requisiti di cui al comma 1 (...) sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti"*;
- con determina prot. n. 9148 del 05/08/2022 e prot. n. 9963 del 06/09/2022, è stata nominata la Commissione aggiudicatrice e il relativo segretario;
- la società A.G.E.P. HYDROSOFT S.r.l. ha presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura, relativamente al Lotto 1;
- il concorrente, in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1 e OG11, ha dichiarato nel DGUE di aver eseguito lavori nella categoria OG2 per l'importo di € 747.000,00 negli anni 2020-2021, con fine lavori in data 26/07/2021, per la committente "VIGEL";
- all'esito della procedura di gara, la società A.G.E.P. HYDROSOFT S.r.l. è risultata tra gli aggiudicatari del Lotto 1, risultando settima in graduatoria, come da determina prot. n. 5047 del 11/05/2023, nella quale si dà atto che l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, è subordinata all'esito positivo della verifica sul possesso in capo a ciascun aggiudicatario dei prescritti requisiti, dichiarati in sede di gara;
- la Stazione appaltante ha avviato le prescritte verifiche in capo a tutti i soggetti aggiudicatari circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) e di ordine speciale (art. 83 D.Lgs. 50/2016) dichiarati in sede di gara;
- con pec del 05/06/2023 la Stazione appaltante ha comunicato a A.G.E.P. HYDROSOFT S.r.l. l'inserimento sul portale AVPASS delle richieste relative alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, tra cui in particolare, la documentazione a comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e all'art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154, come previsti dal Disciplinare di gara;
- la società A.G.E.P. HYDROSOFT S.r.l., con specifico riferimento al Par. XIII.1 e XXII.2, parte IV, pag. 24 del Disciplinare di gara e relativamente alla categoria di lavorazioni OG2, ha prodotto:
  - un Certificato di Esecuzione Lavori, per lavori privati, rilasciato in data 23/07/2020 dalla Vigel S.r.l., relativo ad alcune lavorazioni effettuate su un immobile di proprietà della medesima Vigel S.r.l., di cui € 207.305,00 per la categoria OG2, sprovisto dell'attestazione di buon esito da parte della competente Soprintendenza ex l'art. 12, comma 1, del citato Decreto MiBACT n. 154/2017;
- la Stazione appaltante, con nota prot. n. 7402 del 28/06/2023, ha chiesto alla suddetta società di far pervenire ogni opportuna integrazione documentale e/o

chiarimento relativamente alla documentazione prodotta, con riferimento ai punti menzionati del Disciplinare, precisando quanto segue *“dall’esame della documentazione trasmessa da codesto Operatore economico, non si evince il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010 e all’art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154, come declinati dal Disciplinare di gara ai Par. XIII.1 e XXII.2, parte IV, pag. 24, “Lavori NO SOA” n. 1 e alla nota n. 7 del medesimo Disciplinare, relativamente alla categoria di lavorazioni OG2. In particolare, il Certificato di Esecuzione Lavori privati, rilasciato in data 23/07/2020 relativo ai “lavori di completamento di un edificio plurifamiliare in Roma – Municipio XI, per l’importo nella categoria OG2 di € 207.305,00, risulta privo dell’attestazione di buon esito della competente Soprintendenza”;*

- con nota del 04/07/2023, assunta al prot. 7541, del 04/07/2023, la società A.G.E.P. HYDROSOFT S.r.l. ha dichiarato che *“al termine dei lavori, il Committente Vigel S.r.l. ed il Direttore dei lavori, (...), hanno rilasciato il Certificato di corretta esecuzione dei lavori da noi inviato alla presente Stazione Appaltante, ma trattandosi di lavoro privato ed avendo ottenuto il certificato dal Committente, abbiamo ritenuto conclusa l’attività e la Soprintendenza non ha ritenuto di dover rilasciare alcunché alla comunicazione del fine lavori”*, manifestando la propria disponibilità ad inviare una richiesta in tal senso alla medesima Soprintendenza;

#### **CONSIDERATO CHE**

- l’art. 79, comma 6, D.P.R. 5/10/2010, n. 207 – applicabile *ratione temporis* alla procedura in oggetto, in virtù di quanto previsto dagli artt. 83, co. 2 ult. periodo e 216, co. 14, D.Lgs. 50/2016 - stabilisce che *“l’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4 e 84, indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 86”;*
- l’art. 12, comma 1, del citato Decreto MiBACT n. 154/2017, richiamato dal Disciplinare, prevede che *“per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria (...) per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a); b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 sull’idoneità organizzativa; c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;*
- il medesimo art. 12, al comma 2, stabilisce che *“i requisiti di cui al comma 1 (...) sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti”;*
- l’art. 4, comma 2, del citato Decreto MiBACT n. 154/2017, analogamente stabilisce che ai fini della qualificazione, per lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, eseguiti sia per committenti pubblici che privati *“la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti”*;

- la giurisprudenza ha confermato che *“il documento attraverso il quale il committente accerta e dimostra la regolare esecuzione dei lavori e, nel complesso, il buon esito dell’appalto, e, dunque, l’affidabilità e la professionalità dell’appaltatore, è il certificato di esecuzione dei lavori, che, nel caso di lavorazioni in OG 2 “restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”, deve essere altresì munito, ai sensi dell’art. 12 del Decreto MiBACT del 22 agosto 2017 n. 154, del visto della Autorità preposta alla tutela del vincolo territorialmente competente. (...) si tratta di una prescrizione non irragionevole, né meramente formale, in quanto concorre a rendere certa la regolare esecuzione dei lavori anche con riguardo all’Autorità preposta al vincolo di tutela”* (Consiglio di Stato n. 8025/2020);
- inoltre, è stato chiarito che *“la lettura sistematica delle disposizioni normative sul Certificato di esecuzione lavori induce a ritenere che solamente l’impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell’impresa è in grado di provarlo. In ultimo, allora il requisito dell’esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori”* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15.12.2020 n. 8025; Cons. di Stato, sez. V, 28/12/2017, n. 6135);
- in senso analogo, si è affermato che *“il C.E.L., come documento probatorio della capacità di idoneità tecnica organizzativa, non è, per espressa indicazione normativa, surrogabile da altra documentazione (...)”*, che *“è del tutto ragionevole, pertanto, la scelta dell’amministrazione di richiedere il C.E.L. quale documento a comprova dell’esecuzione di precedenti lavori, e, d’altra parte, di escludere l’impresa che di tale documentazione non sia in possesso al momento della presentazione della domanda di partecipazione, con motivazione esente da critiche; nonché che “è, infatti, indispensabile che il C.E.L., (...) presenti il contenuto richiesto dalle disposizioni normative. Nel caso di specie, l’art. 12 del Decreto Ministero dei beni ambientali culturali e del turismo 22 agosto 2017 n. 154, espressamente richiamato nel disciplinare di gara, prevedeva al comma 2 “I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti ”* (Cons. Stato, sez. V, n. 1320 del 21/02/2020);
- dalla documentazione trasmessa dalla società A.G.E.P. HYDROSOFT S.r.l. non risulta comprovato il possesso del requisito tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 DPR 207/2010 e all’art. 12 del Decreto del MiBACT n. 154/2017, come richiesto al Par. XIII.1 e XXII.2, parte IV, pag. 24 del Disciplinare di gara, relativamente al requisito dell’avvenuto svolgimento di lavori analoghi nella categoria OG2 di importo non inferiore ad € 150.000,00, in quanto:
  - il C.E.L. rilasciato in data 23/07/2020 dalla Vigel S.r.l., relativo a lavori in OG2 di importo pari ad € 207.305,00, risulta privo dell’attestazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’Autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti

ex art. 12 D.M. cit. 154/2017, e non può per tale motivo ritenersi idoneo ai fini della dimostrazione del requisito in discorso;

- a tale riguardo, non potrebbe rilevare la trasmissione tardiva della richiesta di rilascio dell'attestazione di buon esito alla competente Soprintendenza, avuto riguardo all'orientamento giurisprudenziale consolidato sopra richiamato secondo cui il concorrente deve essere in possesso del Certificato di Esecuzione Lavori, completo di visto della competente Autorità di tutela, sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DETERMINA**

- di escludere, per le motivazioni di cui sopra, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la società A.G.E.P. HYDROSOFT S.r.l. dal Lotto 1 della *"Procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, ai sensi dell'art. 60, comma 1, D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento di un Accordo Quadro, di cui all'art. 54, D.Lgs. 50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n. 190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Roma Capitale"*;
- di procedere alla comunicazione del presente provvedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016, alla società A.G.E.P. HYDROSOFT S.r.l.;
- di dare corso agli adempimenti connessi e conseguenti alla suddetta esclusione;
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio, sito in via Flaminia n. 189, 00196 Roma, ai sensi dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura potrà essere esercitato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'art. 22 e ss. della L. 241/1990, e dal Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla disciplina del diritto di accesso reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

*firmato digitalmente*

Il Direttore

Edoardo Maggini

